

**SETTORE 3 - RISORSE**  
**Servizio U.O. 3.2 Risorse Umane e Organizzazione**

**DETERMINAZIONE N. 283 DEL 27/10/2022**

**OGGETTO:** *Fondo risorse decentrate personale delle categorie anno 2022.  
Determinazione delle risorse stabili.*

**IL DIRIGENTE**

**IL DIRIGENTE**

**Visti/e:**

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Tuel, successive modifiche e integrazioni;
- il D. lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- l'atto del Sindaco n. 18 del 11/07/2022 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore 3 – Risorse;

**Visti/e inoltre:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024 (Art. 170, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 7/04/2022 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 D.Lgs. n.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2022 relativa all'approvazione del PDO 2022 – Parte programmatica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/06/2022 avente per oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. Adozione"

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott Antonio Capoferri, titolare della Posizione Organizzativa relativa alla U.O. Risorse umane e organizzazione, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;

Preso atto che, in relazione alla proposta in oggetto, il Responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

**RICHIAMATA** la normativa che negli anni ha disciplinato il limite alla costituzione del fondo del salario accessorio del personale appartenente alle P.A., ed, in particolare:

- l'art 9 comma 2 bis del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche, da ultimo modificato dal comma 456 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate in un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;
- il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016, secondo il quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"...., al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato omissis"*;

**PRECISATO** che, come in più occasioni chiarito dalla Corte dei Conti (vedi per tutte la Sezione delle autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG) e dalla Ragioneria generale (Circolare 19/2017 sul conto annuale), dall'anno 2017 non opera più sui fondi del sala-

rio accessorio, personale dipendente e dirigenza, il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, in quanto si tiene conto delle capacità assunzionali prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate

**PRESO ATTO** che:

- in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali, il quale ha regolato la parte normativa ed economica per il triennio 2016-2018 e che, per quanto qui di interesse, l'art. 67 ha disciplinato le nuove regole di costituzione del fondo, prevedendo che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo, individuando le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità;
- per quanto concerne la costituzione della parte fissa del fondo, l'art. 67 comma 2 stabilisce che "L'importo di cui al comma 1 (importo unico consolidato 2017) è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

**RICHIAMATO** il parere ARAN n. 1650/2019 sulle unità di personale da includere nel calcolo del personale in servizio alla data del 31.12.2015 sopra detto;

**RICORDATO**, in merito all'impatto degli incrementi contrattuali sul Fondo del salario accessorio, parte stabile, ed al correlato rispetto del limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D. lgs. 75/2017, che:

- ai sensi dell'art. 67, c. 7, del CCNL 21.05.2018 "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate (omissis) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017";
- la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con Deliberazione n. 19/2018 si è pronunciata in merito, enunciando il principio di diritto secondo il quale "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

**RILEVATO** che:

- ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 " Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"
- il DPCM 17/03/2020, adottato in attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, nelle premesse ha previsto che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore a quello rilevato al 31/12/2018;

- la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 179877 dell'01/09-2020, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, illustra l'idonea procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina anche per i Comuni, precisando tra l'altro che:
  - la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di ogni singola unità di personale è quantificata dal rapporto tra il fondo per la contrattazione integrativa 2018 e il personale in servizio al 31/12/2018;
  - la suddetta quantificazione va effettuata una unica volta e distintamente per ciascuna tipologia di personale interessata;
  - ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, ritiene necessario l'utilizzo della metodologia prevista per la compilazione annuale della tabella 12 del Conto annuale;
  - un eventuale valore negativo di una categoria di personale non determina una variazione compensativa nei confronti delle restanti tipologie di personale;

**RITENUTO** opportuno verificare, ai fini dell'eventuale adeguamento del limite del salario accessorio per l'anno 2022, il possibile incremento di unità di personale rispetto a quello in servizio al 31/12/2018, atteso che, in ogni caso, la verifica finale dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'organo di revisione e senza necessità di un'ulteriore stipula del contratto integrativo, che dovrà tenere conto di tale evenienza;

**DATO ATTO** che:

- per determinare il valore medio pro-capite sono state seguite le indicazioni della deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 95/2020: è stato preso (sommato) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O., e diviso l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. Per la determinazione delle voci del FRD 2018 da prendere in considerazione, si sono seguite le indicazioni della nota della Ragioneria generale dello Stato, prot. 179877 del 01/09/2020, che è intervenuta precisando che tale fondo debba essere valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera). Pertanto il valore del fondo 2018 preso in considerazione per il calcolo del valore medio pro-capite è di € 1.364.102,47, comprensivi di € 222.000,00 destinati alla remunerazione della retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative
- sempre con riferimento a quanto riportato nella nota della Ragioneria generale dello Stato, prot. 179877 del 01/09/2020, il personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (comprensivo del personale a tempo determinato presente alla data del 31 dicembre che accede al fondo) risulta essere 287,64 pertanto il valore medio pro-capite risulta pari a €  $4.742,39 = (1.364.102,47 / 287,64)$
- il personale in servizio a tempo indeterminato presunto alla data del 31/12/2022 (calcolato con i dati conosciuti al 25/10/2022, posto che il valore definitivo potrà essere determinato solo in considerazione delle effettive assunzioni e delle cessazioni ad oggi non conosciute e disponibili solo dopo il 31/12/2022), riparametrato sulla base dei giorni di presenza e della percentuale part-time, è pari a 283,00

**RILEVATO**, pertanto, che il personale presente nel corso del 2022 registra una diminuzione rispetto a quello presente al 31/12/2018, e che, secondo quanto previsto dal citato DM

17/03/2020, in questa fattispecie non è possibile elevare il limite massimo del fondo che pertanto rimane fermo al valore iniziale dell'anno 2016;

**RITENUTO** pertanto individuare il valore limite del fondo per l'anno 2022, in termini complessivi per il fondo risorse decentrate ed il fondo risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, in corrispondenza dell'analogo limite per l'anno 2016, ovvero in € 1.386.817,90 (-) € 20.945,35 per riduzione del fondo lavoro straordinario (+) € 7.000,00 per differenziale PEO (=) € 1.372.872,55, così come quantificato con determinazione n. 209 del 05-12-2016 relativa alla costituzione del fondo per l'anno 2016;

**DATO ATTO** che:

- la costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a confronto o contrattazione, ma a mera informazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- la costituzione della parte stabile del Fondo è atto gestionale, rimesso al Dirigente preposto alla gestione delle risorse umane;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di quantificare il Fondo delle Risorse Decentrate del personale dipendente non dirigente del Comune di Scandicci - parte stabile - dell'anno 2022 in € 1.289.351,86 come risulta dall'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che complessivamente il limite del fondo di cui all'art. 23, c 2, del D. lgs. 75/2017, per l'anno 2022, è pari ad € 1.372.872,55 corrispondente al limite del fondo per l'anno 2016;
3. di dare atto che le risorse di cui all'allegato 1 risultano stanziare sugli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti alle varie voci di salario accessorio;
4. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alle RSU;
8. di trasmettere il presente atto al messo comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online per la durata di giorni 15.

**IL DIRIGENTE**

*Dott.ssa Cristina Buti*

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate